

**Scambio di lettere
del 20 febbraio 1989 tra la Svizzera e l'India
concernente l'assistenza giudiziaria in materia penale**

0.351.942.3

Entrato in vigore il 20 febbraio 1989
(Stato 20 febbraio 1989)

Traduzione¹

Il Capo
del Dipartimento federale
degli affari esteri

Berna, 20 febbraio 1989

Eccellenza
Ashoke Sen Chib
Ambasciatore
della Repubblica dell'India
in Svizzera
Berna

Eccellenza,

Ho l'onore di accusare ricevuta la Sua lettera del 20 febbraio 1989 del tenore seguente:

«Eccellenza,

Ho l'onore di riferirmi allo scambio di opinioni avuto tra le delegazioni dell'India e della Svizzera in merito alla concessione di assistenza in materia penale. Come convenuto tra le due delegazioni, il Governo indiano propone al Governo svizzero che le autorità dei due Paesi competenti in materia di procedimento penale si accordino, su base di reciprocità e conformemente alla rispettiva legge nazionale, la massima assistenza possibile in materia penale nel modo seguente:

1. La cooperazione tra autorità incaricate dell'applicazione della legge comprende l'assistenza per l'accertamento della dimora di testimoni, l'audizione di dichiarazioni e deposizioni di testimoni, la produzione e l'autenticazione di atti giudiziari e di atti d'affari, la notificazione di atti giudiziari o amministrativi e la restituzione di oggetti o valori provenienti da reati affinché siano consegnati agli aventi diritto. Inoltre, nei limiti del proprio ordinamento giuridico, lo Stato richiesto fornisce informazioni sugli averi di cui sono proprietari o possessori persone perseguite nello Stato richiedente.
2. L'ottenimento di mezzi di prova e la produzione di documenti per l'applicazione di misure coercitive per i bisogni di un procedimento

RU 1989 777

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

penale aperto in India o in Svizzera, purché i fatti descritti nella domanda costituiscono un reato punibile secondo la legge di entrambi gli Stati. A tale scopo l'India e la Svizzera ritengono che l'espressione «procedimento penale» includa il procedimento giudiziario avviato contro una persona sospettata di aver commesso un reato o il procedimento di rinvio a giudizio della persona sospettata di un simile reato. Secondo la legge indiana, l'autorità abilitata a chiedere l'assistenza all'estero è la corte, il tribunale, il giudice o il magistrato competente. Secondo la legge svizzera, l'autorità abilitata a chiedere l'assistenza all'estero è il giudice istruttore, indipendentemente dalla sua denominazione «Bezirksanwalt, Untersuchungsrichter, Juge d'instruction, Verh rrichter» ecc., nonch  ogni altra autorit  giudiziaria.

3. L'audizione di persone senza applicazione di misure coercitive.
4. La consegna di documenti e di atti pubblici costituenti documenti o atti accessibili al pubblico in quanto elementi di un registro pubblico o che possono essere ottenuti contro pagamento.
5. La notificazione di documenti che non necessitano di misure per obbligare una persona a dar seguito a un'ingiunzione contenuta in detti documenti.
6. Le inchieste criminali, condotte dalla polizia o da altri organi incaricati dell'applicazione della legge, che non necessitano di misure per obbligare una persona a rispondere a domande o a fornire informazioni.
7. Altre forme di assistenza in materia penale che potessero presentarsi. A tale scopo, l'India e la Svizzera sono pronte ad esaminare, a richiesta e in casi particolari, altre forme di cooperazione.

È convenuto che l'assistenza sia accordata, conformemente alla legge dello Stato richiesto, in inchieste o procedimenti criminali, segnatamente per omicidio, lesioni gravi, furto, truffa, appropriazione indebita, abuso di potere o concussione, estorsione, ricatto, contraffazione, fabbricazione di moneta falsa, approntamento di prove false, corruzione, dichiarazioni o descrizioni false, rilasciate scientemente e intenzionalmente, concernenti affari di competenza di un dipartimento, un organo o un'altra autorit  dello Stato richiedente, nonch  per traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope.

Le domande d'assistenza giudiziaria e i loro allegati sono trasmessi per via diplomatica e provvisti di una traduzione in francese, tedesco o italiano se le domande sono rivolte alla Svizzera, e in hindi o in inglese se le domande sono rivolte all'India.

Le informazioni ottenute per via d'assistenza non possono essere utilizzate per inchieste oppure come mezzi di prova nello Stato richiedente per procedimenti relativi a reati per cui non   accordata l'assistenza. Qualsiasi altra utilizzazione   subordinata all'autorizzazione dell'autorit  competente dello Stato richiedente.

Ho l'onore di pregarla di confermare in nome del Governo svizzero che quanto precede corrisponde all'opinione condivisa dalle delegazioni dei due Governi e che la presente lettera e la Sua risposta costituiscono un accordo

tra i due Governi. Questo accordo entra in vigore al momento della ricezione della risposta.

Gradisca, Eccellenza, l'espressione della mia alta considerazione.»

Ho l'onore di confermare che l'opinione espressa nella Sua lettera corrisponde a quella del Consiglio federale svizzero e che la Sua lettera e la presente risposta costituiscono un accordo tra i due Governi. Quest'accordo entra immediatamente in vigore.

Gradisca, Eccellenza, l'espressione della mia alta considerazione.

René Felber

